



## Documentazione

Data: 26.01.2012

---

# Revisione totale della legge sull'alcool: panoramica delle principali modifiche

### Produzione

*Rinuncia a tre monopoli federali (passaggio all'obbligo di annuncio con inserimento nel registro dell'etanolo):* la Confederazione rinuncia al monopolio per la fabbricazione di bevande spiritose e di etanolo e sostituisce la dispendiosa procedura di concessione con una semplice procedura di notifica. La Confederazione rinuncia anche al monopolio per l'importazione di etanolo. In futuro le aziende potranno importare direttamente l'etanolo di cui necessitano.

*Ritiro della Confederazione dal mercato dell'etanolo (privatizzazione di Alcosuisse):* con la rinuncia al monopolio per l'importazione di etanolo per la Confederazione non è più necessario gestire con Alcosuisse una propria azienda logistica. Di conseguenza, la Confederazione si ritira dal mercato dell'etanolo come parte interessata e prepara la privatizzazione di Alcosuisse.

*Rinuncia a 41 delle 43 autorizzazioni:* la vigente legislazione sull'alcol prevede numerose procedure di autorizzazione (vedi Appendice I del Messaggio). Solo due saranno mantenute: l'autorizzazione per la gestione di un deposito fiscale e quella per l'acquisto di etanolo non denaturato in esenzione d'imposta (autorizzazione all'impiego).

*Abbandono dell'obbligo di denaturazione completa:* in linea di principio oggigiorno è possibile acquistare etanolo esente da imposta solo se viene reso non idoneo al consumo umano aggiungendo almeno due additivi stabiliti dalle autorità (denaturazione completa). Dal punto di vista aziendale la denaturazione è un passo superfluo della produzione ed è viepiù in contrasto con le condizioni che devono essere considerate per determinati prodotti. La denaturazione completa non sarà più obbligatoria. L'etanolo si intende denaturato se è stato miscelato a un unico additivo.

## **Imposizione**

*Aliquota d'imposta invariata:* si rinuncia ad adeguare l'imposta sulle bevande spiritose al rincaro di circa il 10 per cento accumulato dall'ultimo adeguamento del 1999 e quindi a maggiori entrate di circa 300 milioni di franchi. L'aliquota d'imposta ordinaria rimane invariata a 29 franchi al litro di alcol puro (per vini dolci e vermut 14.50 franchi, per gli alcopop 116 franchi al litro di alcol puro).

*Esenzione dall'imposta per le derrate alimentari contenenti bevande spiritose:* in conformità con le direttive dell'UE le derrate alimentari contenenti bevande spiritose (ad es. fondue pronte o praline) in linea di principio saranno escluse dalla tassazione. In questo modo la produzione nazionale sarà sgravata in termini finanziari e amministrativi. Date le esigue quantità di alcol in questione, questa misura non costituisce alcun rischio sotto il profilo della politica-sanitaria.

*Deduzioni per gli ammanchi dovuti a fabbricazione, lavorazione e deposito:* applicando il principio secondo cui viene tassato solo ciò che è effettivamente bevuto o consumato, tutti gli ammanchi dovuti a fabbricazione, lavorazione e deposito (imbottigliamento, evaporazione, ridistillazione ecc.) saranno esclusi dalla tassazione. Finora le perdite erano esenti da imposta solo se le bevande spiritose interessate erano immagazzinate in un deposito fiscale o in un deposito sigillato autorizzato.

*Scaglionamento dell'imposta per i piccoli produttori:* analogamente al privilegio spettante ai produttori di birra e alle disposizioni dell'UE, ai piccoli produttori di bevande spiritose, che fabbricano fino a 2000 litri di alcol puro l'anno, sarà accordata una riduzione d'imposta fino a un massimo del 30 per cento.

*Riduzione dei contribuenti da 48 000 a circa 3000:* attualmente le circa 45 000 persone che fanno produrre bevande spiritose presso uno dei circa 360 distillatori per conto di terzi sono considerate «produttori» e pertanto sono assoggettate all'imposta. In futuro i distillatori per conto di terzi – in qualità di produttori effettivi – dovranno soddisfare l'obbligo fiscale.

## **Pubblicità**

*Allentamento delle restrizioni della pubblicità per le bevande spiritose:* attualmente le bevande spiritose possono essere pubblicizzate solo in misura molto limitata. È vietato tutto ciò che non è strettamente correlato alle bevande spiritose. Questa restrizione sarà leggermente allentata. Rimane tuttavia vietata la pubblicità che reclamizza l'alcol o situazioni in cui vengono consumate bevande spiritose. Le disposizioni vigenti per la birra e il vino rimangono invariate, ma vengono trasferite dal diritto sulle derrate alimentari nella nuova legge sul commercio dell'alcol.

*Considerazione dei nuovi media:* in futuro i divieti di pubblicità vigenti per le bevande alcoliche saranno applicabili anche a contenuti trasmessi elettronicamente, ad esempio via Internet o attraverso i cellulari.

## **Commercio**

*Rinuncia totale a misure che riguardano i prezzi:* un esame approfondito di diverse misure intese a contrastare le offerte di bevande alcoliche a prezzi eccessivamente bassi ha dimostrato che gli aumenti di prezzo mirati, ad esempio attraverso tasse di incentivazione o prezzi minimi, sarebbero difficili sotto il profilo giuridico. Gli aumenti di prezzo che interesserebbero le bevande alcoliche di tutte le fasce di prezzo sarebbero quindi sproporzionati, poiché il consumo di alcol è da 20 anni in continua diminuzione.

*Conferma dell'età per la consegna di bevande alcoliche stabilita dalla legge:* l'età vigente per la consegna di 16 rispettivamente 18 anni (16 anni per la birra e il vino, 18 anni per le bevande spiritose e gli alcopop) sarà mantenuta invariata. I Cantoni e i punti vendita avranno sempre la possibilità di stabilire prescrizioni più severe.

*Test d'acquisto di alcol:* con la revisione totale della legge sull'alcol sarà creata una base legale per i test d'acquisto. In questo modo sarà possibile verificare in maniera efficiente se i punti vendita rispettano l'età di consegna vigente per le bevande alcoliche di 16 rispettivamente 18 anni. Inoltre, dovranno essere stabiliti principi da osservare nell'esecuzione dei test d'acquisto. Tali principi garantiscono che nei test d'acquisto vengano osservate le esigenze di qualità e vengano tutelati i giovani assunti per eseguirli.

*Divieto di cessione:* sarà vietata la cessione di bevande alcoliche ai minori. Tuttavia, si ricorre a questo divieto solo se il divieto di consegna è stato eluso intenzionalmente (ad es. dietro pagamento). Sono esclusi dal divieto di cessione in particolare i genitori.

*«Articolo dello sciroppo»:* le mescite dovranno offrire almeno tre tipi diversi di bevande analcoliche che devono essere meno costose della bevanda alcolica meno cara. In 22 Cantoni il diritto vigente è già armonizzato con l'ordinamento federale.

*Misure del «regime notturno»:* nelle ore serali si consuma più alcol che nelle altre ore del giorno. Di conseguenza, anche i casi di consumo problematico di alcol si concentrano in queste fasce orarie. Le misure che riguardano queste ore del giorno («regime notturno») devono impedire che dalle ore 22.00 alle ore 06.00 del giorno seguente vengano fatte offerte che possono indurre a un *maggior* consumo di alcol. Preventivamente nel commercio al dettaglio sarà vietata la vendita di bevande alcoliche dopo le ore 22.00 (*divieto di vendita notturno per il commercio al dettaglio*). Chi intende acquistare alcol dalle ore 22.00, dovrà farlo presso le mescite che praticano prezzi più elevati. Inoltre, sempre dalle ore 22.00 sarà vietata l'offerta di bevande alcoliche a prezzi scontati (*divieto delle offerte civetta nelle ore notturne per la gastronomia*). Con le misure del «regime notturno» verrà meno soprattutto la fonte di approvvigionamento di bevande alcoliche poco costose durante la notte.

*Divieto delle offerte civetta per le bevande spiritose:* come è accaduto finora, in generale le offerte civetta per le bevande spiritose continueranno a essere vietate. In questo modo si combinerà una disposizione consolidata per il commercio del diritto attuale con le nuove misure del «regime notturno».

*Semplificazione della procedura di autorizzazione per il commercio di bevande alcoliche:* in futuro i punti vendita di bevande alcoliche dovranno rispettare solo l'obbligo di annuncio previsto dalla legge sulle derrate alimentari. Nella nuova legge sul commercio dell'alcol non sarà più prevista una procedura separata di autorizzazione o di notifica. I Cantoni avranno però la facoltà di prevedere un'autorizzazione secondo il diritto cantonale.

### **Ottimizzazione dell'adempimento dei compiti all'interno della Confederazione**

A seguito dell'abolizione del monopolio per l'importazione di etanolo, Alcosuisse – il centro profitto della Regia federale degli alcool (RFA) – sarà privatizzato. Le altre componenti della RFA saranno integrate nell'Amministrazione federale delle dogane (AFD) e la costituenda nuova unità organizzativa continuerà a occuparsi dell'esecuzione della politica in materia di alcol e di vigilanza del mercato dell'alcol. In questo modo tutte le misure di politica sanitaria, che hanno carattere sovrano e sono applicabili agli importatori, produttori od offerenti di bevande alcoliche, saranno riunite nella sfera di competenze di un unico servizio all'interno dell'Amministrazione federale.

Altre ottimizzazioni dei compiti vanno di pari passo con la revisione totale della legge sull'alcool. Dal 1° novembre 2011 il laboratorio della RFA è aggregato all'Ufficio federale di

metrologia (METAS). Questo raggruppamento completa l'offerta della Confederazione in materia di laboratori con un laboratorio accreditato per l'analisi d'alcol. L'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) riprenderà certi compiti della RFA nell'ambito della prevenzione comportamentale. Si tratta di affidare a questo Ufficio la gestione dei sussidi concessi a organizzazioni e istituzioni che combattono l'alcolismo, della Fondazione svizzera per la ricerca sull'alcol e dei rapporti dei Cantoni sull'utilizzo della decima dell'alcol. Inoltre, si sta esaminando se i mandati di ricerca e le offerte di perfezionamento professionale nell'ambito delle bevande spiritose, sovvenzionati dalla RFA, debbano essere di sola competenza dell'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG). Alla fine degli anni Novanta la RFA aveva già ceduto all'UFAG i compiti che esulano dalla distillazione di frutta e patate. Il progetto si occupa anche di ripartire chiaramente i ruoli tra Confederazione e Cantoni.

Attualmente la RFA conta 142 posti a tempo pieno (stato: 1° gennaio 2012). Si può ipotizzare che il portafoglio snellito di compiti potrà essere soddisfatto con meno di 80 posti a tempo pieno.

**Per ulteriori informazioni:**

Alexandre Schmidt, direttore della Regia federale degli alcool (RFA), +41 31 309 12 64, info@eav.admin.ch

**Dipartimento responsabile:**

Dipartimento federale delle finanze DFF